Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
"PRESTA COLUMELLA"
73100 LECCE - Via S. Pietro in Lama - Tel. 0832359812 - Fax: 0832359642
Internet: www.istitutoprestacolumella.edu.it - PEO: leis00100e@istruzione.it -PEC: leis00100e@pec.istruzione.it

C. F. 80012300754 Codice univoco UFIPH2

I.I.S.S. "PRESTA COLUMELLA" LECCE
Prot. 0021217 del 02/12/2025
IV-1 (Uscita)

Lecce, data del protocollo

Protocollo di Valutazione degli Apprendimenti e del Comportamento
Istituto Tecnico Agrario e Istituto Professionale per i Servizi Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera

Adottato con delibera n. 37 dal Collegio docenti del 6.11.2025

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

considerata la necessità di garantire omogeneità e congruenza ai processi di valutazione degli apprendimenti delle studentesse e degli studenti e ritenendo necessario che i Consigli di classe adottino modalità di valutazione ispirate a criteri collegialmente definiti,

ADOTTA

il seguente Protocollo per tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti e la certificazione delle competenze delle studentesse e degli studenti dell'Istituto. I Consigli di classe sono tenuti ad uniformare le proprie scelte ai criteri deliberati e inseriti nel Protocollo adeguandoli alla specificità delle situazioni della classe e individuali.

1. Premessa

La valutazione è parte integrante del processo educativo e formativo. Essa ha una funzione formativa (sostenere l'apprendimento), sommativa (certificare i risultati) e orientativa (indirizzare lo studente nel proprio percorso). Il presente protocollo intende offrire criteri condivisi, trasparenti e coerenti con le finalità della scuola, per garantire l'equità e la partecipazione consapevole di tutte le componenti.

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle studentesse e degli studenti. Il Collegio Docenti ritiene che la valutazione debba essere trasparente sia nei contenuti sia nei metodi, condividendo con studenti e famiglie, i risultati dell'apprendimento e dei percorsi di sviluppo delle competenze. L'apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico sono valutati collegialmente e in modo condiviso.

La valutazione deve rispondere a criteri di:

- finalità formativa
- coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio
- trasparenza

La valutazione può essere formativa, quando si concentra sul processo di apprendimento e sull'andamento degli apprendimenti, e sommativa, quando misura le prestazioni (conoscenze, abilità, competenze) dello studente attraverso prove e strumenti condivisi nell'ambito dei dipartimenti e indicati nella progettazione dei singoli docenti.
La valutazione sommativa è espressa sempre in termini decimali. Gli esiti delle valutazioni sommative relative a parti, a una o più unità di apprendimento, come anche quelle relative a corsi specifici, concorrono alla valutazione periodica e finale.

La valutazione è coerente:
- con il Piano triennale dell'offerta formativa;
- con la personalizzazione dei percorsi di apprendimento in base ai tempi di comprensione degli studenti;
- con la normativa di riferimento.

Nel presente documento sono esplicitati criteri generali, tipologie di verifica, modalità e criteri di valutazione definiti attraverso l'operato degli organi collegiali:

- il Collegio dei docenti individua e delibera i criteri di valutazione;
- i Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari elaborano, per ogni disciplina, le griglie di valutazione;
- i docenti, nell'esercizio della propria autonomia professionale, propongono in sede di scrutinio la valutazione sommativa dello studente nella propria disciplina;
- i Consigli di classe procedono con la valutazione periodica e finale degli alunni, in virtù del criterio della collegialità come principio regolatore della valutazione degli apprendimenti degli studenti (D.P.R. 122/2009, art. 1);
- i docenti di religione cattolica e di materia alternativa alla religione cattolica partecipano alla valutazione periodica e finale limitatamente agli alunni che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica o di materia alternativa; tale valutazione viene espressa mediante una speciale nota (allegata al documento di valutazione), riguardante l'interesse e il profitto dell'alunno, con conseguente esclusione del voto in decimi;
- i docenti di sostegno, in quanto titolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, oltre che al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo degli alunni certificati ai sensi della legge 104/1992; qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto;
- i docenti di potenziamento, i docenti che svolgono progetti di arricchimento o ampliamento dell'offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno per le materie di riferimento;
- gli insegnanti tecnico – pratici, anche quando il loro insegnamento si svolge in compresenza, fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe e con potere di voto deliberativo. Nel caso di disciplina che prevede la compresenza con l'insegnante tecnico pratico, la proposta di voto al Consiglio di classe è fatta sulla base degli elementi di giudizio forniti da ciascuno dei due docenti per gli ambiti di rispettiva competenza didattica.
- il docente coordinatore per l'Educazione Civica fa la proposta di valutazione (corrente con competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione dell'insegnamento per quella classe per quell'anno), acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di classe cui è affidato l'insegnamento di Educazione Civica.
- all'interno dei Consigli di classe, il coordinamento per l'Ed. Civica viene assegnato al docente di Diritto o al docente abilitato nelle discipline giuridico-economiche laddove presente nel Consiglio di classe;
- se nel Consiglio di classe non è presente il docente di Diritto, ciascun consiglio al proprio interno individua il coordinatore.

2. Riferimenti normativi

PTOF e RAV dell'Istituto

O.M. n. 67 del 31 marzo 2025, Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2024/2025.
Legge 1° ottobre 2024, n. 150 Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.
Decreto Ministeriale n 183 del 7 settembre 2024 adozione Nuove Linee Guida per l'insegnamento dell'educazione civica.
D. M. 368 del 22 dicembre 2022, Linee guida per l'orientamento; per il graduale rilascio, da parte delle scuole, della certificazione delle competenze anche al termine di ciascuna annualità del secondo ciclo di istruzione.
Legge n. 92 del 20 agosto 2019, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica.
Linee guida per PCTO (D.M. 774/2019).
D.Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017, Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107.
D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, e in particolare al Capo III, Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione.
Legge n. 107 del 13 luglio 2015, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
D.P.R. 263 del 29/10/2012, Regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di istruzione per gli adulti.
D.Lgs. 16/1/2013 n. 13, Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
D.M. n. 5669 del 12 luglio 2011 ed allegate linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento.
D.P.R. n. 88 del 15 maggio 2010, Norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2010, n. 137, S.O.
Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010, Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.
D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, Norme sulla validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado (Art. 4).
D.Lgs. n. 262 del 29 dicembre 2007, Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione", e in particolare l'articolo 7, comma 2.
O.M. n. 92 prot. n. 11075 del 5 novembre 2007.
D.M. n. 80 del 3 ottobre 2007, Norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico.
D.M. n. 139 del 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
D.M. n. 42 del 22 maggio 2007, Modalità di attribuzione del credito scolastico e di recupero dei debiti formativi nei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
D.Lgs. n. 226 del 17 ottobre 2005, Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
D.Lgs. n. 77 del 15 aprile 2005, Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Nota prot. n. 1787 del 1° marzo 2005, relativa ai Disturbi specifici dell'apprendimento.
O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, in particolare l'art. 13, Scrutini finali negli istituti di istruzione secondaria superiore.
D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999, Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, e, in particolare, l'art. 4, commi 4 e 6 e l'art. 14, comma 2 per le parti che riguardano il recupero del debito formativo.
Legge n. 352 dell'8 agosto 1995, Disposizioni urgenti concernenti l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione e l'attivazione dei relativi interventi di sostegno e di recupero.
D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico e in particolare l'articolo 193, comma 1, Scrutini finali di promozione.

3. Finalità della valutazione

La valutazione "ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze" (D. Lgs. 62/2017, art.1, c. 1).
Essa dovrà:
- monitorare i progressi formativi degli studenti: crescita dell'alunno dalla situazione di partenza, percorso di maturazione, situazione finale);
- promuovere la consapevolezza del proprio apprendimento;
- sostenere l'autovalutazione e la responsabilità individuale con particolare attenzione alla partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle scadenze e delle regole della vita scolastica, relazioni all'interno dell'ambiente scolastico;
- favorire un clima di fiducia e collaborazione tra scuola e famiglia.

4. Criteri di valutazione

I docenti, all'interno dei rispettivi consigli di classe, adottano criteri comuni nel rispetto delle differenze di indirizzo (tecnico agrario / professionale per l'enogastronomia). Criteri comuni sono:

- conoscenze: correttezza, ampiezza e approfondimento dei contenuti;
- competenze: capacità di applicazione, risoluzione di problemi, operatività;
- abilità: esposizione, rielaborazione, uso di linguaggi specifici;
- partecipazione: continuità, impegno, collaborazione;
- progressi personali: miglioramenti nel tempo, superamento delle difficoltà.

Al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe, si stabiliscono i seguenti criteri generali per la conduzione delle valutazioni periodiche e finali:
le proposte di voto di profitto nelle singole discipline saranno formulate dai docenti, sulla base delle verifiche relative alle UDA programmate e tenendo conto del raggiungimento o meno da parte dell'alunno degli obiettivi formativi e di contenuto propri della disciplina, nonché dell'eventuale recupero delle carenze rilevate e dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati; viene presa in considerazione la situazione di partenza e dei progressi attribuibili alla partecipazione e all'impegno dello studente. Il giudizio che motiva il voto proposto dal singolo docente è riferito ai livelli di conoscenze, abilità e competenze presenti nella griglia di corrispondenza voto-giudizio. Il Consiglio di classe delibera il voto delle singole discipline sulla base della proposta del docente e considerando il grado di sviluppo complessivo delle competenze riferite al Profilo in uscita del biennio e del triennio.

Nella valutazione periodica (di fine quadrimestre) e finale i voti sono espressi in forma intera.

5. Tipologie di prove e numero di prove previsto

I dipartimenti condividono le tipologie di verifiche per ogni disciplina e UDA specificandone le caratteristiche e il numero per i due periodi in cui è suddiviso l'anno scolastico e predispongono griglie di correzione/valutazione con lo scopo di uniformare gli strumenti attraverso i quali si classificano le verifiche riducendo, nel contempo, tutti quegli

aspetti che rischiano di far prevalere una classificazione soggettiva in luogo dell'oggettività richiesta dalla normativa di riferimento.

Ogni disciplina prevede prove scritte, orali e/o pratiche a seconda della propria natura. Il numero minimo di verifiche per quadrimestre (o altro periodo in cui sarà suddiviso l'anno scolastico) sarà stabilito dai Dipartimenti e inserito nelle programmazioni dipartimentali.

Esempi di tipologia di prova:
- scritti strutturati (test, domande chiuse/aperta)
- temi, relazioni, dossier
- prove pratiche/laboratoriali (es. preparazioni, coltivazioni, accoglienza)
- verifiche orali, colloqui o presentazioni orali
- compiti autentici in contesto professionale

6. Valutazione percorsi di Formazione scuola-lavoro

In base al D. L. del 9 settembre 2025, n. 127, fermi restando gli obblighi di attivazione, i contenuti formativi, gli obiettivi generali e le finalità educative previsti dalla normativa vigente, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento di cui ai commi 784 e 785 sono denominati «formazione scuola-lavoro».
I percorsi di Formazione scuola-lavoro sono oggetto di valutazione attraverso:

- osservazione sistematica durante le attività in azienda, nei laboratori, nelle esercitazioni e nelle attività previste
- autovalutazione dello studente
- relazione finale dei tutor
- griglia di competenze trasversali (professionalità, autonomia, collaborazione).

I percorsi concorrono alla valutazione delle discipline alle quali tali afferiscono e alla valutazione del comportamento, contribuendo alla definizione del credito scolastico. La valutazione per il progetto di Formazione scuola-lavoro è proposta dal docente tutor come da griglia di valutazione prevista per il progetto.

7. Voto in condotta

Il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 evidenzia che la valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e chiarisce che lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali. Nella scuola secondaria di secondo grado la valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi, se inferiore a sei decimi comporta la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.
La valutazione del comportamento degli studenti si propone di accertare e valorizzare:
- i livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;

- la capacità di rispettare le norme contenute nel Regolamento di Istituto che disciplinano la vita dell'istituzione scolastica, condivise e sottoscritte nel patto di corresponsabilità, e di saper dare il proprio contributo a favore del buon funzionamento e della crescita della propria comunità scolastica;
- la consapevolezza dei propri doveri;
- la capacità di esercitare in maniera corretta i propri diritti all'interno della comunità scolastica, nel riconoscimento e nel rispetto degli altri.

Ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 122/09, vengono adottate le seguenti iniziative per prevenire atteggiamenti negativi e per informare le famiglie:

• firma del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ;
• comunicazioni con le famiglie in relazione ad assenze, ritardi, esito degli apprendimenti, comportamenti inadeguati tenuti dagli studenti;
• attivazione di sportelli di ascolto;
• promozione della cultura della legalità e cittadinanza attiva.

La valutazione del comportamento, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.

La proposta di voto per ciascuno studente è presentata sulla base della media sui seguenti parametri:

- Rispetto delle regole, degli altri e dell'ambiente;
- Partecipazione e interesse
- Frequenza
- Impegno e collaborazione

Nella valutazione del comportamento sono incluse le attività extracurricolari.

La griglia di valutazione del comportamento è allegata al presente regolamento.

In base alla legge n. 150 del 01/10/2024:

- se la valutazione del comportamento è inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi;
- se la valutazione è pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna alle studentesse e agli studenti un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale; la mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione della studentessa e dello studente all'anno scolastico successivo;
- nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi per i candidati interni da ammettere all'esame di Stato, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale. L'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, verranno comunicate al candidato entro il giorno successivo a

quello in cui c'è stato lo scrutinio, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali;
- il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi.

8. Valutazione quadrimestrale e finale e criteri di svolgimento degli scrutini

Ogni deliberazione di scrutinio deve avere finalità esclusivamente educative, per favorire la presa di coscienza da parte dello studente dei punti di forza e/o debolezza del proprio stile di apprendimento, in un'ottica di miglioramento. La valutazione, che supera il puro e semplice giudizio, è incentrata sulla crescita e sullo sviluppo umano, culturale e civile dell'alunno. Ogni docente all'interno del Consiglio di classe si assume la diretta e piena responsabilità delle informazioni che offre al Consiglio e degli atti dallo stesso deliberati.
Nello svolgimento degli scrutini i Consigli di classe opereranno sulla base di quanto definito nel presente protocollo con particolare riferimento alla valutazione periodica quadrimestrale e finale, alla valutazione del comportamento, ai bisogni educativi speciali.

L'anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. I docenti esprimono il giudizio in decimi al termine di ciascun quadrimestre. La sufficienza è fissata al voto 6/10. Le valutazioni inferiori a 6/10 sono valutazioni insufficienti. Sono considerate insufficienze gravi le valutazioni pari a 4/10, sono considerate insufficienze molto gravi le valutazioni pari o inferiori a 3/10.

La valutazione periodica di fine primo quadrimestre e la valutazione finale di fine secondo quadrimestre:

- sono effettuate collegialmente dai docenti nell'esercizio della propria autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal Collegio dei Docenti e inseriti nel Piano Triennale dell'Offerta formativa;
- scaturiscono dalla programmazione iniziale, sia della disciplina sia del Consiglio di Classe.

Secondo l'attuale quadro normativo, costituiscono oggetto della valutazione periodica e finale:

- la verifica degli apprendimenti nell'ambito delle attività didattiche ed educative individuate nella programmazione iniziale del Consiglio di Classe e inserite nel PTOF di istituto, ossia delle conoscenze, delle abilità e delle competenze disciplinari e interdisciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola in riferimento al PECUP;
- il comportamento;
- la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli predisposti dal MI a norma dell'articolo 10 del DPR 275/99 e successive modificazioni;
- le competenze maturate nei percorsi di Formazione scuola-lavoro.

A seguito di valutazione periodica (fine primo quadrimestre) può presentarsi una carenza in una o più discipline (valutazione insufficiente). Tale carenza deve essere colmata/recuperata entro la fine dell'anno scolastico. L'attestazione del recupero delle carenze avviene in base a quanto stabilito nella programmazione di classe, sarà cura del docente registrare l'avvenuto recupero della carenza o meno.

Ammissione classe successiva
Fermo restando quanto stabilito sulle condizioni relative alla validità dell'anno scolastico in relazione alla frequenza scolastica e al voto di comportamento, lo studente è ammesso alla classe successiva quando, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, consegue un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente.

Ammissione classe seconda dell'istituto professionale
Al termine dello scrutinio, relativamente alle classi prime dell'indirizzo professionale è possibile l'ammissione con revisione del PFI se lo studente ha riportato una valutazione negativa in una o più discipline (in un numero complessivo comunque non superiore al 50% delle discipline), ma il Consiglio di classe ritiene che lo studente possa raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline nell'anno scolastico successivo. In questo caso si prevedono specifiche attività mirate al recupero delle carenze riscontrate.

Sospensione del giudizio
Come previsto dall'art. 4 c. 6 del PDR 122/2009, "Nello scrutinio finale il Consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione".
Qualora il consiglio di classe ritenga possibile che lo studente raggiunga gli obiettivi formativi e di contenuto delle discipline interessate nell'ambito di attività di recupero nel periodo estivo, viene deliberata la sospensione del giudizio, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate e in presenza di non più di tre discipline con insufficienze.
Gli studenti per i quali il consiglio di classe dispone la sospensione del giudizio sono tenuti a partecipare ai corsi di recupero a meno che i genitori dichiarino di non avvalersi, optando per il recupero individuale.
Gli studenti con giudizio sospeso hanno l'obbligo di sottoporsi alle verifiche programmate dalla scuola entro il mese di agosto.
I consigli di classe, in presenza di casi caratterizzati da elementi di particolare problematicità, potranno derogare dai suddetti parametri, dandone adeguata motivazione in sede di verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.

Non ammissione alla classe successiva
Fermo restando quanto stabilito sulle condizioni relative alla validità dell'anno scolastico in relazione alla frequenza scolastica e al voto di comportamento, lo studente non è ammesso alla classe successiva, tenuto conto del percorso relativo all'attività didattica e alle attività di sostegno e recupero effettuate, in presenza di insufficienze molto gravi e gravi (in almeno tre discipline) e insufficienze diffuse in ulteriori discipline (in almeno due discipline), tali da non giustificare la sospensione del giudizio in quanto il Consiglio di classe ritiene che non ricorrano le condizioni per ottenere entro il termine dell'anno scolastico il raggiungimento degli obiettivi formativi e di contenuto/apprendimento propri delle discipline su cui sono state accertate le insufficienze. Tale circostanza si potrà verificare perché lo studente non ha conseguito miglioramenti nonostante le azioni messe in atto; costituisce, inoltre, elemento di valutazione a

supporto delle deliberazioni del Consiglio di classe il fatto che l'alunno non abbia messo in atto le strategie e l'impegno consigliati dai docenti per colmare le lacune segnalate.
I consigli di classe, in presenza di casi caratterizzati da elementi di particolare problematicità, potranno derogare dai suddetti parametri, dandone adeguata motivazione in sede di verbalizzazione delle operazioni di scrutinio.

9. Trasparenza e comunicazione

Ciascun docente si impegna ad operare una valutazione equa, omogenea e trasparente che viene esplicitata nei contenuti, nei criteri e negli strumenti all'interno delle programmazioni di classe e valutata in base a rubriche di valutazione presenti nel PTOF.

La valutazione degli alunni deve essere trasparente e tempestiva.

Le griglie di valutazione delle singole discipline sono pubblicate nel Piano Triennale dell'Offerta formativa.
Le famiglie sono informate costantemente attraverso colloqui, incontri programmati, comunicazioni scritte.
Le studentesse e gli studenti sono coinvolti nella lettura dei propri risultati e nel processo di autovalutazione.
Nel caso del reiterarsi di valutazioni negative o qualora lo studente si dovesse sottrarre alle prove di recupero concordate il docente provvederà a comunicarlo alla famiglia tramite Annotazione sul Registro Elettronico oppure contattando telefonicamente la famiglia.

10. Inclusione e personalizzazione

Gli studenti con BES, DSA o disabilità seguono un percorso valutativo coerente con il PEI o PDP, nel rispetto delle misure compensative e dispensative previste, valorizzando i progressi individuali e l'autoefficacia.

In particolare per gli alunni con certificazione ai sensi della legge 104/1992, la valutazione terrà conto del percorso personalizzato dello studente che può essere: a) ordinario, b) personalizzato con prove equipollenti, c) differenziato (D. L. 182/2020).
Nel caso del "percorso ordinario" lo studente segue la progettazione della classe e si applicano gli stessi criteri di valutazione; senza annullare ogni forma di personalizzazione definita all'interno del PEI. Tuttavia occorre ricordare che seguire la progettazione della classe e applicare gli stessi criteri di valutazione non significa annullare ogni forma di personalizzazione. Pertanto, le modalità di verifica saranno personalizzate secondo quanto indicato nella Sezione del PEI relativa alle modalità di verifica. (Linee guida allegate al D.I.153/2023).
Nel caso del "percorso personalizzato con prove equipollenti rispetto alla progettazione didattica della classe sono applicate delle personalizzazioni in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze, abilità, competenze) e ai criteri di valutazione e le verifiche sono equipollenti. Le personalizzazioni devono essere indicate in modo chiaro, specificando anche i criteri di valutazione (ossia le prestazioni attese per i vari livelli) perché su questi si basa la valutazione. (Linee guida allegate al D.I.153/2023).
Nel caso del "percorso differenziato" gli obiettivi disciplinari previsti sono nettamente ridotti rispetto a quelli della classe per cui le verifiche non sono equipollenti. (Linee guida allegate al D.I.153/2023). In questo caso occorre definire quali sono gli obiettivi previsti, specificando i risultati attesi e i relativi criteri di valutazione. Tale tipo di valutazione,

connessa ad una programmazione differenziata, porterà all'acquisizione dell'Attestato di credito formativo (art. 20 del D. Lgs 62/2017).
Si ricorda che anche una sola disciplina definita in questo modo rende obbligatoriamente "differenziato" il percorso didattico complessivo. (Linee guida allegate al D.I.153/2023).

11. Attribuzione del credito scolastico

Nello scrutinio finale degli ultimi tre anni di corso, il Consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico. I crediti scolastici sono assegnati sulla base della media dei voti, incluso il voto di comportamento. I termini di attribuzione del credito sono definiti dal D. Lgs. 62/2017 art. 15 e allegato A.
La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove d'esame scritte e orali.
Individuata la banda di oscillazione, il Consiglio di classe attribuisce il massimo della banda di oscillazione in presenza di un voto di comportamento pari o superiore a 9/decimi, in attuazione delle disposizioni introdotte dalla legge 150/2024.

Nella definizione del credito scolastico si tiene conto anche della partecipazione ai Percorsi di Formazione Scuola Lavoro. I docenti di religione cattolica/attività alternative partecipano, a pieno titolo, alle decisioni del consiglio di classe relative all'attribuzione del credito scolastico.

Nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico fino a un massimo di quaranta punti. In particolare, per quanto riguarda il credito maturato nel secondo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quarto anno di cui alla tabella all'allegato A del D. Lgs. 62/2017, moltiplicando per due il punteggio ivi previsto, in misura comunque non superiore a venticinque punti; per quanto riguarda, invece, il credito maturato nel terzo periodo didattico, il consiglio di classe attribuisce il punteggio facendo riferimento alla media dei voti assegnati e alle correlate fasce di credito relative al quinto anno di cui alla citata tabella.

TABELLA
Attribuzione credito scolastico

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO
M < 6	-	-	7-8
M=6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11

7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

12. Ammissione Esami di Stato

Gli alunni di classe 5^ e del terzo periodo didattico dei corsi serali che, nello scrutinio finale, conseguono una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi sono ammessi all'Esame di Stato. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi per i candidati interni da ammettere all'esame di Stato, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo. Nella relativa deliberazione, il voto dell'insegnante di religione cattolica gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, è espresso secondo quanto previsto dal punto 2.7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751; il voto espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (cfr. D.Lgs. n.62/2017, C.M. prot. n.17676 del 12-10-2018 e C.M. 22110 del 29/10/2019).

Oltre alla frequenza dei tre quarti del monte ore previsto, sono requisito di ammissione all'Esame di Stato:
- la partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall'INVALSI;
- per gli studenti delle classi quinte dei corsi diurni la partecipazione alle attività di Formazione scuola – lavoro, già PCTO, secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo anno di corso e secondo quanto previsto dall'ordinanza ministeriale relativa agli Esami di stato.

13. Certificazione delle competenze

La certificazione delle competenze acquisite dallo studente nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione avviene alla fine del primo biennio. Il documento viene elaborato dal consiglio di classe sulla base degli esiti dello scrutinio finale e dei livelli raggiunti dallo studente in riferimento alle competenze di base. I livelli relativi all'acquisizione delle competenze di ciascun asse sono:
- livello di base: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali. Nel caso in cui non sia stato raggiunto il livello base, è riportata l'espressione "*livello base non raggiunto*" con l'indicazione della relativa motivazione.
- livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
- livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità.

La certificazione delle competenze di base è coerente con la valutazione finale degli apprendimenti, ma richiede la valutazione delle competenze sviluppate nel biennio dallo studente in termini di capacità di utilizzare le conoscenze e le abilità personali, che afferiscono alla costruzione del sé, sociali, che afferiscono alla relazione con gli altri, e metodologiche che afferiscono al rapporto con la realtà. Per le studentesse e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della Legge n.104/92 il documento può essere accompagnato da una nota che rapporti i livelli di competenza raggiunti rispetto al PEI. I modelli di certificazione utilizzati sono quelli contenuti in allegato al D.M. n° 14 del 30/01/2024.

14. Monitoraggio e revisione

Il protocollo viene rivisto annualmente in sede di Collegio Docenti, su proposta del Nucleo Interno di Valutazione o dei Dipartimenti.

15. Allegati

- griglia di valutazione del comportamento

Griglia valutazione del comportamento

RISPETTO VERSO GLI ALTRI E VERSO L'AMBIENTE - RISPETTO DELLE REGOLE E DEI REGOLAMENTI DI ISTITUTO	*Il comportamento è corretto e responsabile, rispettoso delle persone e dell'ambiente scolastico. Rispetta in modo scrupoloso le regole e i regolamenti d'istituto.*	**10**
	Il comportamento è corretto e rispettoso delle persone e dell'ambiente scolastico. Rispetta in modo puntuale le regole e i regolamenti d'istituto.	**9**
	Il comportamento è generalmente corretto e rispettoso delle persone e dell'ambiente scolastico. Rispetta le regole e i regolamenti d'istituto (presenza di note generiche).	**8**
	Il comportamento è accettabile; non sempre riconosce e rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui. Dimostra un atteggiamento poco attento alle attrezzature e/o all'ambiente scolastico. Non sempre rispetta le regole e i regolamenti d'istituto (presenza di note generiche e note disciplinari).	**7**
	Il comportamento è scorretto; non rispetta i diversi punti di vista e i ruoli altrui e dimostra scarsa attenzione per le attrezzature e/o all'ambiente scolastico. Non rispetta le regole e i regolamenti d'istituto (episodi di mancato rispetto del Regolamento scolastico soggetti a sanzioni disciplinari).	**6**
	Grave e reiterati episodi di mancanza di rispetto per la dignità delle persone e per le regole della convivenza civile e scolastica che possano configurare anche ipotesi di reato, con sanzioni disciplinari e senza alcun segnale di miglioramento.	**5**
PARTECIPAZIONE E INTERESSE	*Partecipa attivamente e manifesta un interesse costante.*	**10**
	Partecipa adeguatamente e manifesta un interesse costante.	**9**
	Partecipa alle attività didattiche e manifesta un buon livello di interesse.	**8**
	Partecipa generalmente alle attività didattiche e manifesta un livello accettabile di interesse.	**7**
	Partecipa raramente alle attività didattiche e dimostra interesse limitato o scarso.	**6**
	Rifiuta di partecipare alle attività didattiche e non dimostra alcun interesse per le attività proposte.	**5**
REGOLARITÀ DELLA FREQUENZA	*Frequenta puntualmente le lezioni, i ritardi sono sporadici. Giustifica regolarmente, con puntualità.*	**10**
	Frequenta regolarmente le lezioni, i ritardi sono rari. Giustifica regolarmente.	**9**
	Frequenta con regolarità le lezioni con alcuni ritardi. Giustifica regolarmente.	**8**
	Frequenza generalmente irregolare con giustificazioni non tempestive e/o puntuali.	**7**
	Irregolarità della frequenza con giustificazioni non tempestive e/o puntuali.	**6**
	Irregolarità della frequenza, con numerose assenze e ritardi non giustificati.	**5**
IMPEGNO COLLABORAZIONE	*Si impegna in modo costante ed approfondito. Collabora in modo costruttivo e propositivo nel gruppo classe.*	**10**
	Si impegna in modo costante. Collabora in modo propositivo nel gruppo classe.	**9**
	Si impegna in modo adeguato e collabora in modo attivo nel gruppo classe.	**8**
	Si impegna in modo non sempre adeguato. Collabora con discontinuità alle attività e talvolta disturba lo svolgimento regolare delle lezioni.	**7**
	Scarso impegno e poca collaborazione all'interno della classe, con frequenti episodi di disturbo.	**6**
	Totale mancanza di impegno e partecipazione alle attività.	**5**